

**CIM**

**ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI AMERICANI**  
**COMMISSIONE INTERAMERICANA DELLE DONNE**

**CONVENZIONE INTERAMERICANA PER PREVENIRE,  
SANZIONARE E SRADICARE LA VIOLENZA CONTRO LA DONNA**

**CONVENZIONE DI BELEM DO PARÁ**

*(Adottata per acclamazione nel ventiquattresimo periodo ordinario di sessioni della  
Organizzazione degli Stati Americani, il giorno 9 Giugno 1994, a Belem do Pará- Brasil.  
Segretaria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani- Washington, D.C.)*

*Segretaria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani- Washington, D.C. 20006*

**CONVENZIONE INTERAMERICANA PER PREVENIRE,  
SANZIONARE E SRADICARE LA VIOLENZA CONTRA LA DONNA  
“CONVENZIONE DI BELEM DO PARA”**

L'Assemblea Generale,

**CONSIDERATO** che il riconoscimento ed il rispetto di tutti i diritti della donna sono condizioni indispensabili per il suo sviluppo individuale e per la creazione di una società più giuste, solidale e pacifica;

**PREOCCUPATE** perchè la violenza nella quale vivono molte donne d'America, senza distinzione di razza, classe, religione, età o qualunque altra condizione, è una situazione generalizzata;

**PERSUASA** della propria responsabilità storica di far fronte a questa situazione per procurare soluzioni positive;

**CONVINTA** della necessità di dotare il sistema interamericano di uno strumento internazionale che contribuisca a risolvere il problema della violenza contro la donna;

**RICONDANDO** le conclusioni e raccomandazioni della Consulta Interamericana su “la Donna e la Violenza”, celebrata nel 1990 e la Dichiarazione sullo sradicamento della violenza contro la donna, adottata nella Venticinquesima Assemblea delle Delegate della Commissione Interamericana di Donne;

**RICORDANDO** altresì la Risoluzione AG/RES. 1128 (XXI – 0/91) “Protezione della Donna contro la Violenza” adottata dall'Assemblea Generale della Organizzazione degli Stati Americani;

**TENENDO** conto dell'ampio processo di consultazione realizzato dalle Commissione Interamericana di Donne dal 1990 per lo studio e la elaborazione di un progetto di convenzione sulla donna e la violenza;

**VISTI** i risultati raggiunti dalla Sesta Assemblea Straordinaria di Delegate della Commissione,

**DECIDE:**

Di approvare la seguente Convenzione Interamericana per Prevenire, Sanzionare e Sradicare la Violenza Contra la Donna “Convenzione di Belem do Parà”.

## PREAMBOLO

**Gli Stati-parte della presente Convenzione,**

**Riconoscendo che il rispetto illimitato dei diritti umani è stato consacrato nella Dichiarazione Americana dei Diritti e Doveri dell'uomo e nella Dichiarazione universale dei diritti umani e riaffermato in altri strumenti internazionali e regionali;**

**Affermando che la violenza contro la donna costituisce una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e limita totalmente o parzialmente la donna nel riconoscimento, godimento ed esercizio di tali diritti e libertà;**

**Preoccupati perchè la violenza contro la donna è una offesa alla dignità umana e una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra donne e uomini;**

**Ricordando la Dichiarazione sullo sradicamento della violenza contro la donna adottata dalla Venticinquesima Assemblea delle Delegate della Commissione Interamericana di Donne e affermando che la violenza contro la donna incide in tutti i settori della società indipendentemente dalla sua classe, razza o gruppo etnico, censo, cultura, livello di educazione, età o religione e colpisce negativamente le sue proprie basi;**

**Convinti che la eliminazione della violenza contro la donna è condizione indispensabile per il suo sviluppo individuale e sociale e la sua piena ed egualitaria partecipazione in tutte le sfere della vita;**

**E convinti che la adozione di una convenzione per prevenire, sanzionare e sradicare ogni forma di violenza contro la donna, nell'ambito della Organizaciones degli Stati Americani costituisce un positivo contributo per proteggere i diritti della donna e eliminare le situazione di violenza che possono colpirla;**

**Convengono quanto segue:**

## **CAPITOLO I**

### **DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Articolo 1**

**Per gli effetti di questa Convenzione deve intendersi per violenza contro la donna ogni atto o condotta, basata nel suo genere, che causi morte, danno o sofferenza fisica, sessuale o psicologica alla donna, tanto nell'ambito pubblico che nel privato.**

## Articolo 2

Si intenderà che violenza contro la donna include la violenza fisica, sessuale o psicologica:

- a) che abbia luogo nella famiglia unità domestica o in qualunque altra relazione interpersonale, quando l'aggressore condivide o abbia condiviso il domicilio con la donna, e che comprende, tra l'altro, violenza carnale, maltrattamenti o abuso sessuale;
- b) che abbia luogo nella comunità e sia commessa da qualunque persona e che comprende, tra l'altro, violenza carnale, abuso sessuale, torture, tratta di persone, prostituzione forzata, sequestro e molestia sessuale nel luogo di lavoro, così come in istituzioni educative, case di cura o qualunque altro luogo e
- c) che sia commessa e tollerata dallo Stato o da suoi agenti, dovunque avvenga.

## CAPITOLO II

### DIRITTI PROTETTI

## Articolo 3

Ogni donna ha diritto a una vita libera dalla violenza, tanto nello ambito pubblico che nel privato.

## Articolo 4

Ogni donna ha diritto al riconoscimento, godimento, esercizio e protezione di tutti i diritti umani e alle libertà consacrate dagli strumenti regionali e internazionali sui diritti umani. Questi diritti comprendono, tra l'altro:

- a) Il diritto al rispetto della sua vita;
- b) Il diritto al rispetto della sua integrità fisica, psichica e morale;
- c) Il diritto alla libertà ed alla sicurezza personale;
- d) Il diritto a non essere sottoposta a torture;
- e) Il diritto al rispetto della dignità inerente alla sua persona ed alla protezione della sua famiglia;
- f) Il diritto ad uguaglianza di protezione dinanzi alla legge e della legge;

- g) **Il diritto ad un ricorso semplice e rapido dinanzi i tribunali competenti, che la protegga contro gli atti che violino i suoi diritti;**
- h) **Il diritto alla libertà di associazione;**
- i) **Il diritto di professare la propria religione e le proprie credenze legalmente;**
- j) **Il diritto di avere uguaglianza di accesso alle funzioni pubbliche del suo paese e a partecipare alla vita pubblica, inclusa la presa di decisioni.**

#### Articolo 5

**Ogni donna potrà esercitare liberamente e pienamente i suoi diritti civili, politici, economici, sociali e culturali e potrà contare sulla totale protezione di questi diritti consacrati negli strumenti regionali e internazionali sui diritti umani. Gli Stati-Parti riconoscono che la violenza contro la donna impedisce e annulla l'esercizio di tali diritti.**

#### Articolo 6

**Il diritto di ogni donna ad una vita libera dalla violenza include, tra l'altro:**

- a) **Il diritto della donna ad essere considerata ed educata libera da ruoli stereotipati di comportamento o pratiche sociali e culturali basate su concetti di inferiorità o subordinazione.**

### CAPITOLO III

#### DOVERI DEGLI STATI

#### Articolo 7

**Gli Stati parte condannano ogni forma di violenza contro la donna e convengono di adottare, con tutti i mezzi appropriati e senza dilazioni, politiche orientate a prevenire, sanzionare e sradicare detta violenza e pertanto di operare come segue;**

- a) **astenersi da qualsiasi azione o pratica di violenza contro la donna e vegliare affinché le autorità, i loro funzionari, personale, agenti e istituzioni si comportino in conformità di tale obbligo;**
- b) **operare con la dovuta diligenza per prevenire, investigare e sanzionare la violenza contro la donna;**

- c) **includere nella propria legislazione interna norme penali, civili e amministrative, così come altre di diversa natura che siano necessarie per prevenire, sanzionare e sradicare la violenza contro la donna e adottare le misure amministrative necessarie al caso;**
- d) **adottare misure giuridiche per convincere l'aggressore ad astenersi dal perseguire, intimidire, minacciare, danneggiare o mettere in pericolo la vita della donna in qualunque forma che attenti la sua integrità o pregiudichi la sua proprietà;**
- e) **prendere tutte le misure appropriate, incluse misure di tipo legislativo, per modificare o abolire leggi e regolamenti vigenti o per modificare prassi giuridiche o consuetudinarie che appogino la persistenza o la tolleranza della violenza contro la donna;**
- f) **stabilire procedimenti legali giusti ed efficaci per la donna che sia stata sottoposta a violenza, che includano, tra l'altro, misure di protezione, un giudizio opportuno e l'accesso effettivo a tali procedimenti;**
- g) **stabilire i meccanismi giudiziari ed amministrativi necessari per assicurare che la donna oggetto di violenza possa avere accesso effettivo a risarcimento, riparazione del danno o altri mezzi di compensazione giusti ed efficaci;**
- h) **adottare le disposizioni legislative o di altra indole che siano necessarie per rendere effettiva questa convenzione.**

#### Articolo 8

**Gli Stati-Parte convengono di adottare, in forma progressiva, misure specifiche, inclusi programmi per:**

- a) **diffondere la conoscenza e la osservanza del diritto della donna a una vita libera dalla violenza e il diritto della donna affinché si rispettino e proteggano i suoi diritti umani;**
- b) **modificare i modelli socio-culturali di condotta di uomini e donne, includendo il disegno di programmi di educazione formali e non formali appropriati per ogni livello del processo educativo, per contrastare pregiudizi e costumi ed altri tipi di pratica che si basino sulla premessa delle inferiorità o superiorità di qualunque genere e nei stereotipi dell'uomo e della donna che legittimino o aggravino la violenza contro la donna;**

- c) incoraggiare l'educazione e la preparazione del personale nella amministrazione della giustizia, della polizia e comunque incaricato dell'applicazione della legge così come del personale incaricato delle politiche di prevenzione, sanzione ed eliminazione della violenza contro la donna;
- d) fornire i servizi specializzati appropriati per l'assistenza necessaria alla donna oggetto di violenze per mezzo di enti ed istituzioni del settore pubblico e privato, inclusi rifugi, servizi di orientamento dei minori interessati;
- e) promuovere la cooperazione internazionale per lo scambio di idee ed esperienze e l'esecuzione di programmi volti a proteggere la donna oggetto di violenza.

## ARTICOLO 9

Per la adozione delle misure, alle quali si riferisce questo capitolo, gli Stati Parte terranno specialmente conto della situazione di vulnerabilità alla violenza che possa soffrire la donna in ragione, tra l'altro, della sua razza o della sua condizione etnica, di migrante, di rifugiata. Nello stesso senso si considererà la donna che è oggetto di violenza quando sia incinta, disadattata, minore di età, anziana o sia in una situazione socio-economica sfavorevole o colpita da situazione di conflitti armati o di privazione di libertà.

## CAPITOLO IV MECCANISMI INTERAMERICANI DI PROTEZIONE

### Articolo 10

Al fine di proteggere il diritto della donna a una vita libera da violenza, nei rapporti nazionali alla Commissione Interamericana delle Donne, gli Stati Parte dovranno includere informazioni sulle difficoltà che siano riscontrate nell'applicazione delle stesse e i fattori che contribuiscano alla violenza contro la donna.

### Articolo 11

Gli Stati Parte di questa Convenzione e la Commissione Interamericana delle Donne potranno richiedere alla Corte Interamericana dei Diritti Umani parere consultivo sull'interpretazione di questa Convenzione.

## Articolo 12

Qualunque persona o gruppo di persone, o ente non governative legalmente riconosciuto in uno o più Stati Membri dell'Organizzazione, può presentare alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani petizioni che contengano denunce o ricorsi per violazione dell'Art. 7 della presente Convenzione da parte di uno Stato Parte e la Commissione li considererà secondo le norme ed i requisiti di procedura per la presentazione e considerazione di petizioni stipulati nella Convenzione Americana sui Diritti Umani e nello Statuto e nel Regolamento della Commissione Interamericana di Diritti Umani.

## CAPITOLO V

### DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 13

Niente di quanto dispone la presente Convenzione potrà essere interpretato come restrizione o limitazione alla legislazione interna degli Stati Parte che preveda uguali e maggiori protezioni e garanzie dei diritti della donna e salvaguardie adeguate per prevenire e sradicare la violenza contro la donna.

## Articolo 14

Niente di quanto disposto con la presente Convenzione potrà essere interpretato come restrizione o limitazione alla Convenzione Americana sui Diritti Umani o ad altre convenzioni internazionali in materia che prevedano uguali o maggiori protezioni relative a questo tema.

## Articolo 15

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati membri della Organizzazione degli Stati Americani.

## Articolo 16

La presente Convenzione è soggetta a ratificazione. Gli strumenti di ratifica saranno depositati nella Segreteria della Organizzazione degli Stati Americani.

## Articolo 17

La presente Convenzione resta aperta all'adesione di qualunque altro Stato. Gli strumenti di adesione si depositeranno nella Segreteria Generale della Organizzazione degli Stati Americani.



### Articolo 18

Gli Stati potranno formulare riserve alla presente Convenzione al momento di approvarla, firmarla, ratificarla o aderire ad essa sempre che:

- a) non siano incompatibili con l'oggetto e il proposito della Convenzione;
- b) non siano di carattere generale e versino su una o più disposizioni specifiche.

### Articolo 19

Qualunque Stato Parte può sottoporre all'Assemblea Generale, attraverso la Commissione Interamericana delle Donne, una proposta di emendamento di questa Convenzione.

Gli emendamenti entreranno in vigore per gli Stati ratificanti della stessa nella data in cui due terzi degli Stati Parte abbiano depositato il rispettivo strumento di ratifica. Quanto al resto degli Stati Parte, entreranno in vigore nella data in cui depositino i rispettivi strumenti di ratificazione.

### Articolo 20

Gli Stati Parte che abbiano due o più unità territoriali nella quali siano vigenti diversi sistemi giuridici relativi a questioni trattate nella presente Convenzione potranno dichiarare, al momento della firma, che la Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solamente a una più di esse.

Tali dichiarazioni potranno essere modificate in qualunque momento mediante ulteriori dichiarazioni, che specificheranno espressamente la o le unità territoriali alle quali si applicherà la presente Convenzione. Dette dichiarazioni ulteriori si trasmetteranno alla Segreteria Generale della Organizzazione degli Stati Americani e avranno effetti trenta giorni dal ricevimento.

### Articolo 21

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data in cui sia stato depositato il secondo strumento di ratifica. Per ogni Stato che ratifichi o aderisca alla Convenzione dopo il deposito del secondo strumento, entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla data in cui tale Stato abbia depositato il suo strumento di ratificazione o adesione.

## Articolo 22

**Il Segretario Generale informerà tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione degli Stati Americani della entrata in vigore della presente Convenzione.**

## Articolo 23

**Il Segretario Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani presenterà nel rapporto annuale agli Stati Membri dell'Organizzazione sulle di questa Convenzione, incluso sulle firme, deposito di strumenti di ratificazione o adesione o dichiarazioni così come le riserve che avessero presentato gli Stati Parte e , nel caso, un rapporto stesse.**

## Articolo 24

**La presente Convenzione sarà vigente indefinitamente, però qualunque Stato Parte potrà denunciarla mediante el deposito a tale scopo di uno strumento nella Segretaria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani. Un anno dopo, a partire dalla data del deposito dell'instumento di denuncia, la Convenzione cesserà nei suoi effetti per lo State denunciante, restando in vigore per gli altri Stati Parte.**

## Articolo 25

**L'instumento originale della presente Convenzione, i cui testi in spagnolo, francese, inglese e portoghese sono ugualmente autentici, sarà depositato nella Segretaria Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, che invierà copia autentica del sue testo per la sua registrazione e pubblicazione alla Sgretaria delle Nazioni Unite, in conformità dell'Art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.**